



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE**

Si conferma l'adesione dell'Ente COMUNE DI
LUZERNA

al protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale nell'economia legale, stipulato in data 2 agosto 2019.

DATA 19-06-2021



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL SINDACO
Ing. Raffaele Coppola

*In caso di firma digitale si prega di voler utilizzare una modalità grafica visibile.



Prefettura di Napoli



Città Metropolitana di Napoli



COMUNE DI NAPOLI



Camera di Commercio
Napoli

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE**

TRA

LA PREFETTURA DI NAPOLI

LA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

I COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

Soggetti sottoscrittori:

- la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- la Città Metropolitana di Napoli;
- il Comune di Napoli;
- la Camera di Commercio di Napoli;

Il Protocollo è aperto all'adesione di ulteriori Comuni e stazioni appaltanti pubbliche dell'Area Metropolitana di Napoli.

PREMESSO CHE

La Prefettura - UTG di Napoli e le altre parti contraenti concordano sull'esigenza di assicurare la massima sinergia nella direzione di un rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell'economia legale nel territorio dell'area metropolitana di Napoli, con particolare riguardo ai settori più esposti a rischio di penetrazione criminale:

- i risultati dell'attività di prevenzione e contrasto, sul piano amministrativo e giudiziario, hanno confermato che il territorio metropolitano è oggetto di mire espansionistiche da parte di organizzazioni criminali, volte all'accaparramento di settori dell'economia legale per riciclare e far fruttare il denaro proveniente dalle attività delittuose;
- è, quindi, volontà delle parti firmatarie assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia attraverso meccanismi di maggiore rigore rispetto agli ordinari strumenti di controllo, in relazione ad interventi, per tipologia di prestazione e/o per valore contrattuale, più esposti a rischi di infiltrazioni;
- ciò richiede un monitoraggio assiduo sul territorio e interventi preventivi preordinati a impedire eventuali propagazioni del fenomeno mafioso;
- tale obiettivo può essere efficacemente perseguito con la stipula di accordi fra la Prefettura - UTG e stazioni appaltanti pubbliche, che coinvolgano anche il mondo delle imprese, volti ad innalzare, attraverso il ricorso a strumenti pattizi, il livello di efficacia dell'azione di prevenzione amministrativa;
- il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ai pericoli di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- in tale contesto è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti e altri

settori collaterali;

- proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma di subappalto ed assimilati di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia.

CONSIDERATO CHE

- il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data 15/07/2014 un Protocollo d'intesa recante Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dalla corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni, nonché dell'affidabilità del sistema Paese a livello internazionale;
 - il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, con circolare n. 11001/119/20(8) in data 20 maggio 2014, ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";
 - in tale prospettiva, le parti hanno, quindi, convenuto sull'opportunità di rafforzare le linee di collaborazione già in atto, con ulteriori e specifiche azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, del commercio, dell'urbanistica e dell'edilizia.
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 - VISTO il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 ed integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486;
 - VISTO il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e s.m.i.;
 - VISTO il decreto interministeriale del 21 marzo 2017 che disciplina il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (ex Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere);
 - VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, istitutivo dei Gruppi Provinciali Interforze;
 - VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice degli appalti;
 - VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94;
 - VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - VISTO il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla

- legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
 - VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, codice antimafia e s.m.i.;
 - VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - VISTO il d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
 - VISTO il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, che regola l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), previsti dai commi da 52 a 56 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - VISTI gli artt. 29 e 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
 - VISTO il D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
 - VISTO l'art. 11 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n.125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”;
 - VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 121 e la legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia";
 - VISTE le Seconde Linee Guida del 27 gennaio 2015 per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ai fini antimafia e anticorruzione, previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con

- delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione delle decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell’UE, datato 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che ha novellato l’articolo 2635 del codice civile;
 - VISTO il decreto interministeriale 21 marzo 2017 “Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento”;
 - VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;
 - VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 7 marzo 2019;
 - VISTA la nota n. 11001/119/7/4 in data 14.05.2019 cui il Ministero dell’Interno ha comunicato il proprio nullaosta alla sottoscrizione del presente Protocollo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1

FINALITÀ

1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l’applicazione dei controlli antimafia al settore delle opere pubbliche, concessioni, servizi e forniture, del commercio e dell’urbanistica mira a incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nell’economia legale, garantendo altresì la trasparenza e la prevenzione di ingerenze indebite nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere ed autorizzazioni nei settori suindicati.
2. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.

Art. 2

CONTROLLI ANTIMAFIA

1. La Stazione Appaltante s'impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subappalti ed i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e sul conto delle imprese ausiliarie che a seguito di contratto di avvalimento hanno fornito i propri requisiti alle ditte aggiudicatrici di appalti pubblici.
2. L'informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal valore, relativamente alle seguenti attività considerate "sensibili", individuate dal comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, con cui sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, presso ciascuna Prefettura, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), istituito dal comma 52 dell'art.1 della legge 190/2012:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
3. L'informazione antimafia dovrà inoltre essere acquisita per le seguenti tipologie di attività ritenute sensibili ai fini del presente Protocollo:
 - a) fornitura e trasporto di acqua;
 - b) servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggiamento del personale;
 - c) somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita iva senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
4. A termini del comma 1 dell'art. 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito il sopra citato comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ha aggiunto allo stesso articolo il comma 52 bis, per le attività "sensibili" di cui al precedente comma 2, l'iscrizione dell'impresa nella

"white list" provinciale, tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.

5. Pertanto, sulle stazioni appaltanti, grava l'obbligo di acquisire, solo attraverso la consultazione delle "white list", la documentazione antimafia nei casi in cui l'attività contrattuale afferisca ai settori cosiddetti sensibili, come sopra identificati.
6. Con l'attivazione, dal 7 gennaio 2016, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.193, l'iscrizione nelle "white list" avviene a seguito della preventiva consultazione della suddetta Banca Dati, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Art. 3

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA

1. Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub - contraenti.
2. Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia la necessaria documentazione antimafia.
3. Solo in caso di esito non immediatamente liberatorio di tale consultazione, si procederà all'acquisizione dell'informazione antimafia secondo le procedure di cui agli artt.84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
4. Riguardo ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia e alla disciplina dei casi d'urgenza, si rinvia a quanto previsto dall'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ivi compresa la clausola risolutiva in caso di informazione interdittiva intervenuta successivamente alla stipula del contratto.

Art.4

CLAUSOLE

1. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

- che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, siano sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione/autorizzazione e allo scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire informazioni interdittive con riferimento all'impresa aggiudicataria. Per quanto concerne l'impresa ausiliaria che, ancorché non firmataria del contratto di appalto, ha consentito con i propri requisiti l'aggiudicazione dell'appalto stesso, sono fatti salvi gli effetti di cui agli articoli art. 89, comma 3, del codice dei contratti (sostituzione dell'ausiliaria) e quelli di cui all'art. 48, comma 18, (sostituzione della mandante o prosecuzione con il mandatario);
 - l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art.4 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella "white list";
 - l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal comma 3 dell'art. 3 del presente Protocollo;
 - la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list, per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente Protocollo.
2. La Stazione appaltante si impegna a inserire nei contratti con gli appaltatori, apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante medesima i dati relativi alle società, alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione delle sanzioni previste nel successivo art. 14. A tal fine verrà sottoposta alla firma dell'impresa interessata apposita dichiarazione di accettazione, in particolare, di tutte le disposizioni del presente protocollo, come da clausole in allegato.
 3. La stazione appaltante si impegna, altresì, a prevedere l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel

capitolato di tutte le clausole riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente Protocollo e ad acquisire, dai soggetti aggiudicatari, la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui allo stesso allegato 1.

Art. 5

PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE

1. La Stazione appaltante s'impegna ad acquisire l'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.
2. A tal fine la Stazione appaltante curerà l'inserimento di apposite clausole risolutive espresse, come in allegato 1, all'interno dei contratti o subcontratti.
3. La Stazione appaltante s'impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1 siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle imprese e che la violazione degli obblighi, di cui al predetto comma 1, sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. La Stazione appaltante valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.
4. La Stazione appaltante s'impegna, altresì, a prevedere nei contratti stipulati e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto per la realizzazione delle opere quanto segue:
 - l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
 - l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1;
 - l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della

Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura competente fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;

- l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
5. La stazione appaltante s'impegna a denunciare con immediatezza all'Autorità giudiziaria o alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
 6. La Stazione appaltante si impegna a informare senza ritardo la Prefettura in ordine alla avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto 5.
 7. La Stazione appaltante s'impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
 8. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denunciano di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.

Art. 6

NORME ANTICORRUZIONE

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLAPREVENZIONE DI INTERFERENZE ILLECITE E ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. In ottemperanza a quanto previsto nelle prime Linee Guida allegata al